



COMUNE DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI
INCENTIVI PER LE ATTIVITA' DI CUI
ALL'ART. 92, COMMA 5, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento recepisce i criteri e le modalità di ripartizione del compenso incentivante previsto dall'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Art. 2 Natura degli interventi

1. Gli interventi oggetto del presente Regolamento sono i lavori o le opere pubbliche rientranti nell'ambito operativo di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Art. 3 Definizione delle figure aventi titolo

1. Il compenso incentivante di cui all'art. 1 è finalizzato ad incentivare le attività di redazione progettuale e realizzazione dei lavori pubblici svolte dal personale del Comune di Napoli che effettua le prestazioni o assolve alle funzioni indicate dall'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 163/2006, assumendone le responsabilità.
2. Sono pertanto destinatari del predetto compenso: il Responsabile Unico del Procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori, tenendo conto altresì che nell'ufficio di Direzione dei Lavori rientrano anche le funzioni del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 127 del d.p.r. 554/1999.

Art. 4 Criteri di individuazione delle figure

1. Per ogni intervento, il Responsabile del Procedimento, il cui ruolo è previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 163/2006 ed i cui requisiti, compiti e funzioni sono descritti agli articoli 7 e 8 del Regolamento emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, coincide, di norma, con il dirigente pro-tempore, del servizio competente per materia o a cui è assegnato l'intervento.
2. Tale nomina è conferita con disposizione del Direttore Centrale o del Coordinatore del Dipartimento Autonomo cui il Servizio afferisce. Ogni eventuale ulteriore provvedimento (sostituzione o avvicendamento) che concerni una figura dirigenziale è di competenza del Direttore Centrale o Coordinatore di riferimento; il provvedimento è adottato con disposizione del Direttore Generale nel caso in cui la nomina concerni un Direttore Centrale o un Coordinatore di dipartimento, o un dirigente di Servizio autonomo.
3. In relazione al numero e complessità degli interventi assegnati al Servizio, il dirigente può conferire, con propria disposizione, le mansioni di R.U.P. ad un funzionario tecnico del proprio Servizio, in possesso di titolo di studio e professionalità idonei in relazione all'intervento. Nel

caso di incarico ad un funzionario esterno al Servizio, il dirigente può proporre la nomina, che dovrà avvenire con disposizione del Direttore Centrale o del Coordinatore del Dipartimento Autonomo cui afferisce il Servizio proponente, previo parere favorevole del dirigente del Servizio presso il quale opera il dipendente destinatario dell'incarico.

4. In relazione ad interventi od opere per i quali non si riscontri una rispondenza nelle attribuzioni delle competenze ai vari Servizi Comunali, ovvero nel caso di opere di particolare rilievo economico o di notevole complessità tecnica, le mansioni di R.U.P. possono essere conferite dal Direttore Generale avendo riferimento alle finalità dell'intervento, alle capacità professionali mostrate nonché all'esperienze maturate dal soggetto incaricato.
5. La sostituzione o l'avvicendamento nel ruolo di R.U.P. di un funzionario, sarà disposta con provvedimento motivato del dirigente del Servizio interessato, vistato dal Direttore Centrale o dal Coordinatore del Dipartimento Autonomo di riferimento. Se la sostituzione interessa personale di un Servizio diverso, il provvedimento sarà adottato dal Direttore Centrale o dal Coordinatore del Dipartimento Autonomo, previo parere favorevole del dirigente del Servizio presso il quale opera il dipendente destinatario dell'incarico.
6. Tutte le nomine dei R.U.P. ed i successivi aggiornamenti vanno comunicati al Servizio Supporto Operativo RUP operante presso la IV Direzione Centrale LLPP per la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco.
7. Per ogni opera, il dirigente del Servizio, cui compete l'intervento, nomina, su proposta del responsabile del procedimento, il progettista, il gruppo di progettazione, l'ufficio di direzione dei lavori e l'organo di collaudo, nonché, ove necessario, le figure del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, in materia di sicurezza, ed i loro collaboratori.
8. Tali ruoli sono rivestiti dalle figure professionali indicate dalla legge ed in possesso dei necessari requisiti, e si identificano nel personale che responsabilmente adempierà alle diverse attività connesse alla realizzazione dell'intervento e ne sottoscriverà gli atti richiesti, nonché dai loro collaboratori. In particolare ove si ricorra, ai sensi dell'art. 127 del DPR 554/99, alla nomina di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del d. lgs 494/96 e s.m.i., distinto dal direttore dei lavori, nel caso in cui quest'ultimo sia sprovvisto dei necessari requisiti, il RUP attesterà tale circostanza nell'atto di conferimento.
9. Gli incaricati dello svolgimento delle diverse attività professionali, necessarie per l'intero iter attuativo dell'intervento, vengono nominati in tale veste, nel rispetto di quanto previsto dalla legge quadro, dei criteri di professionalità ed esigibilità delle mansioni, nonché del principio di rotazione degli incarichi.
10. Ciascun Direttore Centrale, o Coordinatore di Dipartimento Autonomo provvederà a fornire opportuna informativa alle OO.SS. sugli incarichi assegnati nell'ambito della propria struttura.

- 4
11. Le attività di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche sono attribuite in via prioritaria al personale del Servizio cui è assegnata l'opera. Nel caso di opere o lavori che investano competenze di un altro Servizio, va garantita l'informativa del Dirigente di tale Servizio.

Art. 5 Quantificazione del compenso incentivante

1. Per ciascuna opera o lavoro pubblico l'incentivo è costituito da una somma derivante dall'applicazione della percentuale del 2% - fissata dall'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 163/2006, all'importo a base di gara, ed è definita come indicato nel seguito.
2. Per tener conto della tipologia dell'opera da realizzare, all'importo di cui al comma precedente andrà applicato un coefficiente secondo la seguente tabella 1.

TABELLA 1

	coefficiente
Opere di manutenzione ordinaria	0,50
Opere di manutenzione straordinaria	0,85
Ristrutturazione edilizia	1,00
Restauro di chiese- monumenti - fabbricati	1,00
Riqualificazione ed arredo urbano	1,00
Recupero statico ed abitativo di edifici	1,00
Strutture o parti di strutture per infrastrutture ed edifici	1,00
Fognature ed impianti a servizio - Bonifiche	0,85
Infrastrutture di trasporto (metropolitana, mezzi di trasporto verticale, etc.)	1,00
Progettazione di nuove strade	1,00
Progettazione di nuovi immobili compreso impianti	1,00
Parchi a carattere urbano	0,90
Demolizioni	0,65
Demolizioni di rilevante impatto	0,90

3. In caso di varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi di legge e comportanti incremento di spesa, il relativo compenso incentivante è quantificato solo sull'importo dell'incremento, secondo gli stessi criteri dell'opera principale e deve trovare copertura nel medesimo quadro economico approvato con la variante. La quota dell'incentivo relativo alla progettazione verrà calcolata con riferimento alla sola aliquota del progetto esecutivo di cui alla tabella 2 seguente.
4. Per tipologie non indicate in tabella 1 il coefficiente verrà definito per analogia. In ogni caso l'importo incentivante dovrà essere previsto, per ogni singola opera, nel quadro economico del progetto a valere sugli stanziamenti indicati dall'art. 93, comma 7, del decreto legislativo 163/2006..

Art. 6 Ripartizione dell'incentivo

1. Per ogni opera o lavoro le somme relative al compenso incentivante, determinate secondo il precedente articolo, vengono ripartite tra le diverse figure che intervengono nel procedimento secondo la seguente tabella 2:

TABELLA 2

	% di fase		% di attività
Responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori	18	Responsabile unico del procedimento	12
		Collaboratori RUP	6
Nucleo tecnico di progettazione	34	Progetto preliminare	
		Progettisti	4
		Collaboratori Tecnici	2
		Collaboratori Amministrativi	1
		Progetto Definitivo	
		Progettisti	6
		Collaboratori Tecnici	3
		Collaboratori Amministrativi	1
		Progetto Esecutivo	
		Progettisti	8
		Collaboratori Tecnici	4
		Collaboratori Amministrativi	1
		Piano di sicurezza	4
Nucleo tecnico di realizzazione	39	Direzione Lavori	17
		Collaboratori Tecnici	11
		Collaboratori Esecutivi	4
		Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	7
Collaudo	9	Collaudatore statico (legge 1086/71 - IL. 64/74 - L.R. 9/83 e loro s. m. i.)	4
		Collaudatore Tecnico amministrativo (ivi compreso eventuali collaudi tecnico-funzionali ed impiantistici) o redattore del Certificato di Regolare Esecuzione	5
	100		100

2. L'aliquota destinata al Responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori è composta dalle seguenti quote: 12% per il Responsabile del Procedimento, 6% per le figure che collaborano all'espletamento della funzione del Responsabile del Procedimento. Nell'aliquota destinata ai collaboratori del RUP rientrano anche i compensi destinati al personale che abbia svolto le attività finalizzate ad un eventuale esproprio.
3. Qualora una o più fasi del procedimento siano affidate a professionisti esterni l'ammontare del compenso incentivante viene ridotto della quota parte corrispondente, nella tabella 2, alle

prestazioni effettuate all'esterno dell'Amministrazione. In tali casi spetterà, comunque, per intero la quota del RUP e dei suoi collaboratori, nonché il 35% delle sole aliquote previste per i collaboratori tecnici, amministrativi, ed esecutivi, relativamente alla/e fase/i affidate all'esterno, a fronte delle attività di supporto e collaborazione da svolgere, in ogni caso, all'interno dell'Amministrazione. Tale criterio e quantificazione deve ritenersi applicabile anche alle opere e lavori realizzate o affidate in concessione o per tipologie analoghe.

4. Qualora il progetto definitivo ed esecutivo siano redatti in un unico livello le relative aliquote sono accorpate.
5. Il compenso incentivante per le opere di manutenzione ordinaria va ripartito fra il Responsabile Unico del Procedimento, ed il gruppo che, dopo aver predisposto gli atti per l'appaltabilità del lavoro, cura la realizzazione dell'intervento (Direzione Lavori, sicurezza, collaudo, e relativi collaboratori) in parti proporzionali alle corrispondenti aliquote riportate nella tabella 2 precedente.
6. La stessa percentuale e lo stesso criterio di ripartizione della manutenzione ordinaria vanno applicati a quelle opere o lavori - ad esempio lavori in economia, lavori di urgenza o somma urgenza, etc - per i quali, ai fini del loro affidamento, sia necessario redigere soltanto alcuni elaborati, (ad esempio: stima dei lavori, elenco prezzi, Capitolato Speciale d'appalto, etc.).

Art. 7 Liquidazione dell'incentivo

1. Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a quantificare, sia in fase di previsione per l'inserimento nel quadro economico dell'opera, sia in fase di liquidazione, l'ammontare del compenso incentivante. In sede di aggiudicazione definitiva, il dirigente responsabile del procedimento di spesa, procederà ad impegnare quale somma da destinare al compenso incentivante un importo determinato secondo le modalità del presente regolamento. I criteri seguiti e la modalità del calcolo per determinare l'ammontare della somma impegnata relativamente a tale compenso incentivante devono risultare da apposita attestazione a firma del dirigente, da allegare o contenuta nella determinazione di aggiudicazione e/o trasferimento del compenso incentivante. Lo stesso RUP proporrà, successivamente, la suddivisione del compenso incentivante, fra le diverse figure tecniche ed amministrative che hanno collaborato alla realizzazione dell'intervento, in conformità degli atti di nomina e costituzione dei gruppi di lavoro, e dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato, nei tempi previsti, secondo le indicazioni del codice dei contratti, del regolamento di attuazione, e del presente regolamento.

7

2. La proposta di ripartizione, fermo restando le percentuali di fase di cui alla tabella 2, dovrà tener conto del numero di dipendenti incaricato di ciascuna funzione o attività, del grado di responsabilità rivestito, e dell'apporto prestato da ciascuno.
3. Il dirigente del Servizio attesterà con proprio atto la partecipazione del personale interessato, la congruità dell'incentivo e della sua ripartizione, così come proposto dal Responsabile del procedimento.
4. I provvedimenti di liquidazione, previa attività istruttoria e di verifica svolta dal Servizio Supporto Operativo RUP, sono di competenza dei Direttori Centrali, o dei Coordinatori dei Dipartimenti Autonomi - come previsto dalla disposizione del Direttore Generale n. 87 del 27 giugno 2003, attuativa della delibera di G.C. n. 426 del 22 febbraio 2003, relativa al nuovo ordinamento dei Servizi - che vi provvederanno direttamente, ovvero anche, attribuendo, ad un Dirigente della propria struttura, la gestione del capitolo di bilancio appositamente assegnato a ciascuna Direzione/Dipartimento e destinato ai compensi incentivanti previsti dall'art. 92, comma 5, del D.lgs 163/2006.
5. Il compenso incentivante verrà liquidato, in unica soluzione, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In alternativa, il compenso potrà essere liquidato, per quote parziali di acconto, in tre momenti:
 - a) la quota relativa alla fase di progettazione potrà essere liquidata dopo l'espletamento della gara di appalto (determina di aggiudicazione);
 - b) la quota relativa alla fase realizzativa potrà essere liquidata dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - c) la quota relativa al collaudo potrà essere liquidata dopo l'approvazione del correlato certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
6. Per la sola fase realizzativa, ove la stessa abbia una durata superiore ad un anno, la relativa quota potrà essere liquidata, con cadenza annuale, in maniera proporzionale agli stati di avanzamento conseguiti, e fino ad un massimo del 80% della quota; il residuo 20% andrà comunque liquidato all'emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione.
7. L'incentivo al Responsabile Unico del Procedimento, verrà liquidato in maniera analoga a quanto indicato nei precedenti commi. In caso di liquidazioni per quote parziali, si applicheranno le seguenti aliquote: 40% insieme alla fase della progettazione; 48% insieme alla fase di realizzazione; ed infine il residuo 12% insieme alla fase del collaudo.
8. In maniera analoga alla liquidazione prevista per il RUP, e con le stesse quote parziali verrà liquidato il compenso incentivante per i collaboratori del Responsabile unico del Procedimento.
9. Nel caso di collaudo in corso d'opera e per opere la cui durata realizzativa superi un anno, si procederà ad una liquidazione della relativa quota per acconti proporzionali agli stati di

avanzamento conseguiti, fino ad un massimo dell'80% della quota; il residuo 20% di saldo saldo verrà liquidato dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

10. Per le opere per le quali sia necessario redigere un progetto preliminare, definitivo o esecutivo, da sottoporre al parere di organismi superiori (Regione, Ministeri, Consiglio Superiore dei LL.PP. etc.), ovvero anche al fine di conseguire un finanziamento previsto da appositi bandi, leggi o da accordi di programma con altri Enti, e per i quali la Giunta, con proprio atto, abbia indicato il fine, il Responsabile Unico del Procedimento e le modalità di copertura finanziaria, potrà essere erogato il relativo compenso incentivante, calcolato secondo i criteri del presente regolamento dopo l'approvazione del progetto commissionato dalla Giunta Comunale. All'ottenimento del finanziamento i fondi eventualmente anticipati per la liquidazione dell'incentivo saranno reintegrati.

Art. 8 Penalità

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati rispetto ai termini previsti negli atti di nomina e di costituzione del gruppo di lavoro, il Responsabile del Procedimento applicherà una penale pari a 2 centesimi del compenso spettante a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 50 giorni.
2. La penale non si applica nel caso in cui il Responsabile del procedimento attesti formalmente che il ritardo sia stato provocato da fattori esterni non attribuibili allo stesso gruppo.
3. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento, in relazione ad attività che devono essere espletate dall'ufficio di direzione lavori o dal collaudatore.
4. Nel caso in cui si manifesti la necessità del ricorso ad una variante ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 163/2006, nessun incentivo per attività di progettazione verrà corrisposto, e se corrisposto dovrà essere recuperato.

Art. 9 Assicurazioni

1. L'amministrazione provvederà a stipulare, a proprio carico, apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali, per il Responsabile Unico del Procedimento, per il Progettista, per il Direttore dei lavori, per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e per il Collaudatore. In particolare per il progettista la polizza assicurativa dovrà espressamente prevedere quanto indicato dall'art. 111, comma 1, del decreto legislativo 163/2006, mentre per il RUP la suddetta polizza dovrà coprire l'intero iter dell'opera pubblica e prevedere anche i rischi di cui all'art. 112, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 163/2006 - Ove le polizze espressamente previste dagli articoli sopra citati non siano stipulate i relativi rischi restano a carico dell'Amministrazione. Tutte le polizze in questione devono

espressamente escludere la responsabilità derivante da colpa grave e dolo. La sola colpa grave potrà, eventualmente, essere coperta con onere interamente a carico del dipendente interessato. E' comunque fatta salva l'opportunità di promuovere, nei confronti dei soggetti resisi responsabili di tali comportamenti, un procedimento di responsabilità amministrativa e contabile per gli eventuali maggiori oneri cui fosse esposta l'Amministrazione Comunale. In sede di predisposizione degli atti di programmazione e progettazione dei lavori pubblici, devono essere quantificate le risorse finanziarie necessarie al pagamento di tali premi assicurativi, da iscrivere, nei singoli quadri economici secondo le previsioni dell'art. 17, comma 1, punto 7, del DPR 554/99.

Art. 10 Oneri accessori, contributivi e fiscali

1. L'incentivo disciplinato dal presente regolamento è calcolato nella percentuale massima del 2% ai sensi dell'art. 3, comma 29, della legge 24.12.2003 n. 350, come interpretato dall'art.1, comma 207, della legge 23.12.2005 n. 266, e recepito, in ultimo, dall'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 163/2006; tale aliquota è comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione. L'I.R.A.P. deve essere prevista fra le somme a disposizione del quadro economico di ciascun intervento.